

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° P1619/4106/1 sott. 39

Roma, 27 ottobre 2004

OGGETTO: Distributori stradali di G.P.L..

Si riscontrano le note indicate a margine concordando con il parere espresso sull'argomento da codesta Direzione Regionale.

**Parere della Direzione**

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza il quesito formulato dal Comando VV.F. di Milano relativo alle distanze di sicurezza stabilite dal DPR 340 del 24.10.2003 per le attività in oggetto.

Al riguardo si ritiene che le uniche attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne debbano essere aumentate del 50% siano quelle esplicitamente individuate al punto 13.2 lettera c), del DPR citato.

**Parere del Comando**

In riferimento all'entrata in vigore del DPR N.340 del 24.10.2003 si propone il quesito circa l'interpretazione dei contenuti di cui all'art 13.2 lettera C ove viene stabilito come le distanze di sicurezza esterna debbano essere aumentate del 50% in prossimità delle attività ivi richiamate

Tra le suddette attività non risultano però comprese quelle di ristorazione e spaccio di bevande al pubblico che, pur non risultando soggette al controllo come specificato con lettera-circolare prot. 25134/4101 del 22.11.1983<sup>1</sup>, possono in ogni caso soprattutto per quelle di cospicue dimensioni, richiamare un afflusso di pubblico prossimo e/o superiore al valore di 0.4 pers/m<sup>2</sup> e rappresentare per questo le medesime problematiche valutate per le attività descritte in norma.

A tale riguardo si ritiene che il requisito di incremento di distanze debba essere applicato anche per quelle circostanze che, ancorché non contemplate dalla norma, possa essere ipotizzato un afflusso di pubblico considerevole.

Si rimanda a codesta Spettabile Direzione Regionale per la propria definizione ovvero per l'inoltro al Superiore Ministero.

---

<sup>1</sup> Vedasi, in merito alla non assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di ristoranti, bar e simili, il punto 9) della circolare n° 36 del 11/12/1985. N.d.R.